

1

**Occorre il green pass anche per accedere a luoghi di lavoro all'aperto (per esempio cantieri edili, piazzali logistici)?**

Sì, la norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso; ne consegue che è opportuno adottare un'accezione estensiva della nozione di luogo di lavoro: qualsiasi spazio dove si svolga una attività lavorativa.

2

**Le modalità di controllo automatizzato (per esempio tramite totem) devono assolutamente comprendere l'uso della app Verifica C19 o possono utilizzare altri software di lettura?**

In attesa dell'eventuale approvazione da parte del Governo di altre modalità di controllo, per la verifica del certificato è indispensabile utilizzare esclusivamente l'applicazione mobile italiana denominata Verifica C19, non essendo consentite altre soluzioni.

3

**Sono possibili sistemi integrati di rilevazione delle presenze e controllo del green pass?**

Sì, purché sia utilizzata l'applicazione ufficiale Verifica C19 e non siano registrati i dati sottesi al certificato.

4

**L'assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, rileva ai fini del periodo di comportamento?**

No, il periodo di assenza ingiustificata previsto dal decreto legge in caso di mancato possesso/esibizione

del green pass non rileva ai fini del comportamento, non essendo equiparabile a una malattia/infortunio.

5

**L'ipotesi di presenza in azienda senza green pass va inclusa nella casistica del codice disciplinare per poter attivare le sanzioni?**

In presenza di un obbligo di legge, l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore può prescindere dalla tipizzazione contenuta nel codice aziendale.

6

**Il datore può tener traccia delle comunicazioni pervenute dai lavoratori circa il mancato possesso del green pass o i mancati accessi dei dipendenti che ne siano privi?**

Sì, il datore deve poter registrare e gestire la circostanza dell'assenza del lavoratore sfornito di certificato anche al fine di imputare correttamente l'assenza (in termini di assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione, ma senza conseguenze disciplinari) nonché controllare il suo rientro con valido certificato.

7

**La delega del datore di lavoro per l'accertamento del green pass può essere data anche a un dipendente di un'impresa esterna (ad esempio la vigilanza esterna che fa il servizio di portierato)?**

Sì, l'incarico può essere affidato anche a terzi, ferma restando la necessità di provvedere ai conseguenti adempimenti privacy (nomina a responsabile esterno del trattamento con relative istruzioni).

8

**L'azienda deve verificare il green pass anche ai clienti o visitatori?**

In linea di principio il controllo deve essere effettuato nei confronti di tutti i soggetti che accedano ai luoghi di lavoro per svolgere la propria prestazione. Quindi, nel caso di clienti/visitatori, occorre fare una distinzione a seconda del motivo dell'ingresso (per esempio nel caso di cliente che acceda per acquistare un bene non è necessario il controllo del green pass). Ciò non impedisce che il titolare del luogo di lavoro decida, in adempimento dei suoi obblighi di sicurezza, di richiedere il possesso del green pass a chiunque acceda per qualsiasi motivo nei suoi luoghi.

9

**In quali rischi incorre un datore di lavoro che possiede dati relativi ai presupposti del green pass dei propri collaboratori?**

Il controllo dei certificati effettuato con modalità non conformi alla normativa privacy e a quanto previsto nel Dpcm 17 giugno 2021 può comportare l'integrazione degli estremi di un illecito e l'irrogazione delle sanzioni da parte del Garante della privacy, che variano in base al tipo e alla gravità della violazione commessa.

10

**L'obbligo di Green Pass è previsto anche per gli stagisti o tirocinanti?**

Sì, posto che gli obblighi previsti dalla norma si applicano - per espressa previsione legislativa - anche a tutti coloro che svolgano attività di formazione.